

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Giorgio Galusero per il Gruppo PLR per la modifica degli art. 41 cpv.1 lett. b (Pretura penale - Competenze), art. 65 cpv. 1 (Ministero Pubblico - Composizione e sede) e art. 67 cpv. 7 (Competenze e organizzazione) della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006

del 20 gennaio 2020

Ministero pubblico

Considerato come il tanto atteso progetto "Giustizia 2018" non ha mai visto la luce, il gruppo PLR ritiene necessario che il potenziamento del Ministero pubblico vada oltre il prospettato aumento di un Procuratore pubblico proposto dal Consiglio di Stato.

La situazione del carico di lavoro presso il Ministero pubblico è da considerare come molto preoccupante.

Dal 2003 il numero dei magistrati è fissato per legge a 21. Nel 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di procedura penale, che ha determinato numerose modifiche formali che hanno appesantito tutte le fasi del procedimento penale, in particolare il momento dell'arresto di una persona. Un tempo, infatti, al PP bastava redigere un formulario lasciando svolgere l'interrogatorio alla Polizia, mentre ora l'interrogatorio deve essere svolto personalmente dal magistrato.

Alcuni studi affermano che il numero ideale di Procuratori dovrebbe essere di uno ogni diecimila abitanti: con 360'000 abitanti e quasi 70'000 frontalieri il conto è presto fatto!

Da un'analisi effettuata per 13 Cantoni risulta che in Ticino il numero di incarti per ogni PP supera abbondantemente i 500 all'anno, tanto da essere in testa a questa speciale "classifica svizzera". A Zurigo ai 194 magistrati sono attribuiti in media circa 150 incarti e nei Grigioni 350. In questo Cantone i PP sono 22 e due saranno nominati prossimamente (il Grigioni non ha certo una piazza finanziaria paragonabile alla nostra).

In questi ultimi anni sono entrati al Ministero pubblico, mediamente, circa 12'000 incarti, dei quali circa 400 sono rimasti inevasi e inevitabilmente vanno ad accumularsi.

A questo si aggiunge lo "spaventoso" turnover di magistrati verificatosi in questi ultimi anni, addirittura il 70% presso la Sezione reati economici. Ogni partenza lascia incarti complessi inevasi e un grosso impegno per riavviare le diverse fasi delle indagini.

Le previsioni per il futuro sono altrettanto preoccupanti; presso l'Istituto delle assicurazioni sociali è stata modificata l'attuale prassi che prevedeva la semplice restituzione del maltolto. Si passerà alla denuncia formale e quindi saranno diverse centinaia ogni anno le segnalazioni al Ministero pubblico. Presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti è da poco entrato in funzione un perito e le prime denunce sono già pronte.

Fra qualche mese entrerà in vigore la revisione del CPP, che prevede l'obbligo per i PP di avviare un'istruttoria civile, in presenza di una vittima, mentre oggi il tutto viene rimandato al foro civile.

Inoltre per i decreti d'accusa con una vittima e con una pena superiore a quattro mesi potrebbe scattare l'obbligo dell'interrogatorio da parte del Procuratore.

Le conseguenze di questo sovraccarico di lavoro sono evidenti nel ritardo che si accumula e nell'insoddisfazione delle parti e dei patrocinatori (imputati, vittime e avvocati).

Altra conseguenza negativa sono i mancati introiti per lo Stato. Gli averi patrimoniali restano sequestrati per anni e, oltre al fatto che si restituisce il maltolto alla parte lesa con grave ritardo, le banche per i patrimoni ingenti chiedono gli interessi negativi.

Pretura penale

Gli iniziativisti ritengono opportuno allineare la competenza sanzionatoria della Pretura penale a quella prevista dalla procedura del decreto d'accusa del nuovo Codice di procedura penale svizzero, ovvero adeguandola dalla possibilità di infliggere una pena detentiva fino a tre mesi e una pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere, a quella di infliggere una pena non superiore a sei mesi e una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere.

Questa proposta era già contemplata nel rapporto del gruppo di lavoro "competenze in materia di contravvenzioni" e permetterà di sgravare il Ministero pubblico di parte di questi reati.

Sulla scorta delle considerazioni suesposte chiediamo di modificare come segue la Legge sull'organizzazione giudiziaria.

Capitolo V - Ministero pubblico

Art. 65 cpv. 1

Il Ministero pubblico ha sede a Lugano ed è composto di un Procuratore generale, ventuno Procuratori pubblici e quattro sostituti Procuratori pubblici con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

Art. 67 cpv. 7

1. Al Ministero pubblico sono aggregati 4 sostituti Procuratori pubblici; essi sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di dieci anni e devono avere i requisiti per essere Procuratori pubblici.
2. I sostituti Procuratori pubblici coadiuvano i Procuratori pubblici ed esercitano l'azione penale nelle contravvenzioni, nei delitti e nei crimini. Possono emanare decreti di non luogo a procedere, di sospensione e d'abbandono, possono emettere decreti d'accusa e promuovere l'accusa dinnanzi alla Pretura penale e alla Corte delle assise correzionali.
3. Le disposizioni di legge che reggono l'attività del Procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti Procuratori pubblici.
4. Se emerge, nel corso delle indagini, che un reato, affidato per competenza a un sostituto Procuratore pubblico, riveste una gravità tale da far apparire adeguata la promozione dell'accusa dinnanzi alla Corte delle assise criminali, il procedimento è continuato da un Procuratore pubblico; gli atti compiuti dal sostituto Procuratore pubblico conservano nondimeno la loro validità.
5. Il Procuratore pubblico generale e i due sostituti Procuratori pubblici generali possono modificare, anche in corso di procedura, l'attribuzione degli incarti ai sostituti Procuratori pubblici.

Capitolo III - Pretura penale

Art. 41 cpv. 1 lett. b) - Competenze

- b) I delitti e i crimini per i quali propone la pena non superiore a sei mesi e la pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Giorgio Galusero
Per il Gruppo PLR